

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE  
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

57.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRINI GIORGIO

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	535
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
CATTANEI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 1° marzo 1968, n. 173, concernente l'istituzione dell'ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'ente portuale Savona Piemonte (2694) . . . . .	535
PRESIDENTE . . . . .	535, 537, 538
CERVONE, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> . . . . .	537, 538
MERLI, <i>Relatore</i> . . . . .	537, 538
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	540

## Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Querci.

**Seguito della discussione della proposta di legge Cattanei ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 1° marzo 1968, n. 173, concernente l'istituzione dell'ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'ente portuale Savona Piemonte (2694).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cattanei ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 1° marzo 1968, n. 173, concernente l'istituzione dell'ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'ente portuale Savona Piemonte ».

Come i colleghi ricordano, dobbiamo ora passare all'esame dell'articolo unico. La discussione era stata infatti rinviata la scorsa seduta per consentire l'elaborazione concordata degli emendamenti ed un preventivo esame degli stessi.

**La seduta comincia alle 10,30.**

PALMIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1971

Passiamo, quindi, all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

## ARTICOLO UNICO.

L'articolo 3 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:

*Attribuzioni.*

« L'Ente, nel territorio di propria circoscrizione, ha il compito di:

1) studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le amministrazioni interessate, nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale, i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali ed internazionali, nonché quello commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

2) elaborare e proporre, d'intesa con gli Enti locali interessati, il piano di destinazione e di uso delle aree, nonché il piano regolatore del porto sulla base delle previsioni contemplate dal piano di sviluppo economico regionale e della linea nazionale di sviluppo dei porti, indicando le priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti. L'esecuzione dei suindicati lavori può essere affidata dal Ministero dei lavori pubblici in concessione all'Ente portuale, ove se ne ravvisi la necessità.

L'Ente è autorizzato ad eseguire a proprie spese lavori previsti nel piano regolatore in vigore, dopo la prescritta approvazione in linea tecnica degli elaborati di progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici.

3) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, ai servizi idrici, di pulizia e di illuminazione del Porto, nonché alla esecuzione di opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali, a totale carico dello Stato o con il concorso di esso ai sensi delle leggi vigenti, esclusi quelli ferroviari;

4) amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento. Gli atti di concessione aventi durata superiore a 15 anni dovranno essere approvati con decreto del Ministro della marina mercantile;

5) esplicitare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con l'assistenza di un consiglio del lavoro e con poteri di rego-

lamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;

6) concordare con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, cui compete la disciplina e la gestione del servizio ferroviario nell'ambito portuale, eventuali potenziamenti del servizio stesso;

7) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra il porto e il retroterra nazionale ed estero;

8) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento in genere delle merci, nonché alla gestione della stazione marittima passeggeri;

9) provvedere all'esercizio dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali e marittime;

10) provvedere, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, e ferma restando la competenza attribuita all'autorità marittima dall'articolo 81 del codice della navigazione per tutto quanto concerne la sicurezza e la polizia del porto:

a) alla ripartizione degli specchi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;

b) alla destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto, allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;

c) ai turni di accosto delle navi e dei galleggianti;

d) al servizio delle zavorre;

e) alla destinazione di determinate riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti;

f) alla disciplina del trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;

g) all'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;

h) all'entrata e all'uscita delle navi e dei galleggianti;

11) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico del porto;

12) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

13) provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pu-

lizia e di illuminazione, che restano a carico dell'amministrazione dei lavori pubblici ed esclude, altresì, quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioè, le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'amministrazione ferroviaria;

14) coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli Enti, delle associazioni e dei privati che attendono a servizi e svolgono attività interessanti il porto;

15) esercitare tutte quelle ulteriori attribuzioni che, in base alle disposizioni vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono di competenza dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona;

16) provvedere a tutto ciò che, non specificato nei precedenti punti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini d'istituto dell'Ente ».

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo che dovrebbe precedere l'articolo unico della proposta di legge:

ART. ...

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:

« Esso è ente pubblico economico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile ».

Il Governo ha presentato anche il seguente altro articolo aggiuntivo:

ART. ...

Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 1° marzo 1968, n. 173, sono soppresse le parole: « e di quello del tesoro ».

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Ministero della marina mercantile ha a cuore una modifica, che deriva da una serie di esperienze, oltreché di necessità. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 173, che istituisce l'ente autonomo del porto di Savona, si stabilisce la natura giuridica dell'ente stesso e si attribuisce la vigilanza al Ministero della marina mercantile. L'esperienza ha dimostrato che questa formulazione è tra l'altro insufficiente a risolvere i problemi del personale e dell'organico degli enti porto. Recentemente

per precisare la denominazione e la natura del provveditorato del porto di Venezia, esso è stato riconosciuto ente economico e pertanto non sottoposto alla vigilanza della Ragionaria generale-IGOP del Ministero del tesoro — formulazione accettata non soltanto da questo Ministero, e da quello della marina mercantile, ma anche dalla Corte dei conti — risolvendo così annosi problemi esistenti nel porto di Venezia. Per avviare a soluzione anche i problemi riguardanti l'ente autonomo del porto di Savona, il Ministero propone di sostituire il secondo comma dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 173, con il seguente: « Esso è ente pubblico economico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile ». Con questa formulazione viene risolto il problema dei dipendenti dell'ente porto, che da due anni attendono l'approvazione del regolamento organico. Collegato a questo emendamento ve ne è un altro, che potrebbe diventare l'articolo 3 della proposta di legge; occorrerebbe, cioè, al secondo capoverso dell'articolo 23 della legge 1° marzo 1968, n. 173, sopprimere le parole: « e di quello del tesoro ».

MERLI, *Relatore*. Sono favorevole agli articoli aggiuntivi proposti dal Governo.

Vorrei ribadire due punti fondamentali. La dizione con la quale si riconosce la natura di ente pubblico economico, fatta propria ora dal Governo, è un passo avanti verso l'autonomia degli enti portuali per renderli sempre più adeguati alle nuove esigenze di sviluppo dei porti e per creare strumenti giuridici più idonei che nel passato (ad eccezione beninteso del consorzio autonomo del porto di Genova). Questa dizione si è allineata su quella che necessariamente dovrà essere una seria normativa di una legge-quadro sui porti. Da essa discende l'emendamento che ho presentato al n. 10 dell'articolo unico della proposta di legge (che successivamente illustrerò) relativo al problema degli accosti e alla competenza dell'ente nei confronti dell'autorità marittima.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo articolo aggiuntivo proposto dal Governo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo articolo aggiuntivo proposto dal Governo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Merli, ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al numero 10, prima della lettera a), sopprimere le parole:* « per tutto quanto concerne la sicurezza e la polizia del porto ».

*Al numero 10, sostituire la lettera c), con la seguente:*

« c) a stabilire, con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 62 del regolamento del Codice della navigazione (navigazione marittima) e previa regolamentazione del comitato direttivo dell'Ente, sentita l'autorità marittima, i turni di accosto delle navi e dei galleggianti ».

*Al numero 10, sopprimere la lettera e).*

*Al numero 10, sopprimere la lettera f).*

*Al numero 10, sopprimere la lettera h).*

*Al termine dell'articolo unico aggiungere il seguente comma:*

« Per i servizi marittimi attribuiti dal presente articolo al numero 10, l'Ente provvede con personale del corpo della capitanerie di porto da collocarsi fuori ruolo ».

MERLI, *Relatore*. Gli emendamenti che ho presentato sono il risultato dei contatti avuti con tutte le categorie degli operatori, lavoratori e rappresentanze dell'ente portuale di Savona, con tutti i colleghi parlamentari proponenti della proposta di legge e particolarmente interessati ai problemi dello sviluppo di questo importante settore. L'intento è quello di stabilire una norma che regoli le attribuzioni dell'Ente porto e quelle dell'autorità marittima. Ci muoviamo ancora nella cornice e nell'ambito di un regolamento di applicazione del codice di navigazione marittimo e in quell'ambito abbiamo cercato di introdurre un criterio il più possibile oggettivo.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere qualche obiezione in merito al primo emendamento, suppressivo al n. 10 delle parole: « per tutto quanto concerne la sicurezza e la polizia del porto ». Ho il dubbio, infatti, che in sede di applicazione della legge, il richiamo generico all'articolo 81 del codice della navigazione possa determinare divergenze di interpretazione e contrasti fra l'Ente porto e l'autorità marittima, potendo qualcuno ritenere applicabile interamente l'articolo 59 del regolamento della navigazione marittima che definisce i compiti di polizia marittima.

MERLI, *Relatore*. Non credo che possano sorgere dubbi interpretativi, ma, ad evitare qualsiasi perplessità, non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento.

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti proposti dal relatore. Voglio solo rilevare che l'ultimo comma che ci propone di aggiungere mi sembra pleonastico; tuttavia mi rimetto alla Commissione.

Per quanto riguarda la legge-quadro, voglio dare comunicazione che il Consiglio superiore della marina militare ne sta discutendo, e noi ci auguriamo di presentarla al più presto al Consiglio dei ministri e successivamente al Parlamento.

Voglio aggiungere due concetti. In primo luogo noi vogliamo dare una maggiore autonomia all'ente portuale e non credo che vogliamo — come forse esternamente da qualche parte è stato fatto sottolineare — disconoscere le benemerienze del corpo delle capitanerie di porto. Questo provvedimento non si fa in dispregio ai magnifici servizi che le capitanerie hanno reso e rendono, ma in omaggio ad una capacità di autogestione di questi enti portuali, cioè ad una crescita di autonomia.

In secondo luogo voglio aggiungere che l'ente porto di Savona, con la precedente gestione, ha fatto passi avanti, aumentando notevolmente non soltanto il traffico degli idrocarburi, ma anche di merci secche, il che significa che quello che è stato fatto lo si è fatto bene. Noi ci auguriamo che, con questa maggiore autonomia, si possa fare meglio. Con questo spirito il Ministero della marina mercantile è ben lieto dell'approvazione della proposta di legge con gli emendamenti proposti dal relatore.

PRESIDENTE. Esprimo soddisfazione per la notizia che ella ci ha dato, riguardante la sollecita presentazione della legge-quadro sui porti. Speriamo di poterla far discutere nel più breve tempo possibile.

Vorrei anch'io sottolineare che alcuni emendamenti proposti non vogliono affatto avere un carattere punitivo nei confronti delle capitanerie di porto, ma solamente esprimere la volontà della Commissione di giungere ad una maggiore autonomia dell'ente portuale.

Ricordo che il relatore ha ritirato il suo emendamento suppressivo, al numero 10, delle parole: « per tutto quanto concerne la sicurezza e la polizia del porto ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, sostitutivo al n. 10 della lettera c), di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento al n. 10 della lettera e), di cui il relatore propone la soppressione.

(È respinto).

Pongo in votazione il mantenimento al n. 10 della lettera f), di cui il relatore propone la soppressione.

(È respinto).

Pongo in votazione il mantenimento al n. 10 della lettera h), di cui il relatore propone la soppressione.

(È respinto).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo, proposto dal relatore, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

L'articolo, originariamente unico della proposta di legge che riceverà numerazione in sede di coordinamento, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

#### ART. ...

L'articolo 3 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:

#### Attribuzioni.

« L'Ente, nel territorio di propria circoscrizione, ha il compito di:

1) studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le amministrazioni interessate, nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale, i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali ed internazionali, nonché quello commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

2) elaborare e proporre, d'intesa con gli Enti locali interessati, il piano di destinazione e di uso delle aree, nonché il piano regolatore del porto sulla base delle previsioni contemplate dal piano di sviluppo economico regionale e della linea nazionale di sviluppo dei porti, indicando le priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti. L'esecuzione dei suindicati lavori può essere affidata dal Ministero dei lavori pubblici in concessione all'Ente portuale, ove se ne ravvisi la necessità.

L'Ente è autorizzato ad eseguire a proprie spese lavori previsti nel piano regolatore in vigore, dopo la prescritta approvazione in linea tecnica degli elaborati di progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici;

3) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, ai servizi idrici, di pulizia e di illuminazione del Porto, nonché alla esecuzione di opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali, a totale carico dello Stato o con il concorso di esso ai sensi delle leggi vigenti, esclusi quelli ferroviari;

4) amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento. Gli atti di concessione aventi durata superiore a 15 anni dovranno essere approvati con decreto del Ministro della marina mercantile;

5) esplicitare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con l'assistenza di un consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;

6) concordare con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, cui compete la disciplina e la gestione del servizio ferroviario nell'ambito portuale, eventuali potenziamenti del servizio stesso;

7) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra il porto e il retroterra nazionale ed estero;

8) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento in genere delle merci, nonché alla gestione della stazione marittima passeggeri;

9) provvedere all'esercizio dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali e marittime;

10) provvedere, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, e ferma restando la competenza attribuita all'autorità marittima dall'articolo 81 del codice della navigazione per tutto quanto concerne la sicurezza e la polizia del porto:

a) alla ripartizione degli specchi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;

b) alla destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto, allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;

c) a stabilire, con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 62 del regolamento del codice della navigazione (navigazione marittima) e previa regolamentazione del comitato direttivo dell'Ente, sentita l'autorità marittima, i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;

d) al servizio delle zavorre;

e) all'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;

11) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico del porto;

12) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

13) provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione, che restano a carico dell'amministrazione dei lavori pubblici ed escluse, altresì, quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioè le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'amministrazione ferroviaria;

14) coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli Enti, delle associazioni e dei privati che attendono a servizi e svolgono attività interessanti il porto;

15) esercitare tutte quelle ulteriori attribuzioni che, in base alle disposizioni vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono di competenza dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona;

16) provvedere a tutto ciò che, non specificato nei precedenti punti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini d'istituto dell'Ente.

Per i servizi marittimi attribuiti dal presente articolo al n. 10, l'Ente provvede con personale del corpo delle capitanerie di porto da collocarsi fuori ruolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del testo.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione.

Proposta di legge CATTANEI ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 1° marzo 1968, n. 173, concernente l'istituzione dell'ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'ente portuale Savona Piemonte » (2694):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amodio, Azimonti, Ballarin, Bassi Aldo, Bianchi Gerardo, Canestrari, Cebrelli, Ceravolo Sergio, Cicerone, Damico, Foscarini, Giachini, Guerrini Giorgio, Guglielmino, Ianniello, Mancini Antonio, Marocco, Marraccini, Merli, Monaco, Palmiotti, Reale Giuseppe, Russo Ferdinando, Sangalli, Skerķ, Squicciarini, Tripodi Girolamo e Volpe.

È in congedo:

Querci.

**La seduta termina alle 11,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO